

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 19 dicembre 2017 in Roma

Tra

Italtel S.p.A. rappresentata da Stefano Pileri e Maurizio Sacchi, assistita da Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza (Assolombarda) nella persona di Livio Lannutti

e

La FIM-CISL nazionale e territoriale rappresentata da Enrico Vacca;
La FIOM-CGIL nazionale e territoriale rappresentata da Roberta Turi, Angela Biondi, Claudio Di Mambro e Roberto Dameno;
La UILM-UIL nazionale e territoriale rappresentata da Michele Paliani e Vincenzo Comella;
Le RSU delle sedi aziendali di Settimo Milanese, Roma e Palermo Carini

d'ora innanzi definite collettivamente anche le "Parti".

Premesso che:

La Società Italtel SpA (di seguito anche la Società) con sede legale e unità operativa in Settimo Milanese e altre unità operative in Roma, Carini (PA) e Mestre, opera nei settori della progettazione, sviluppo e realizzazione in Italia e in diversi paesi esteri di prodotti e soluzioni per reti e servizi di telecomunicazione di nuova generazione basati su protocollo IP.

Il piano strategico definito da Italtel per gli anni 2016-22 prevedeva una crescita sostenuta con un indice composto di crescita annuale media (di seguito CAGR) intorno al 6,3% nel quinquennio 2016-22, ipotizzando una crescita consistente derivante principalmente dall'area Global Service Provider (in Italia, EMEA e LATAM) e un aumento in ambito Enterprise & Public Sector sostenuto anche da nuovi canali distributivi come il canale indiretto e soluzioni innovative.

Le previsioni di cui sopra sono state disattese dall'andamento dell'anno 2016 a causa di una contrazione della quota di fatturato atteso da alcuni clienti del mercato italiano oltre che da una sensibile riduzione dei fatturati sul mercato internazionale, come conseguenza di una crisi più acuta del previsto. Tale riduzione, oltre ad aver avuto un forte impatto sul conto economico del 2016 ha avuto un effetto tale da richiedere la redazione di un nuovo Piano Industriale per il periodo 2017-23.

Nel frattempo la Società ha sottoposto il Nuovo Piano Industriale a un processo di asseverazione ad opera di Esperti indipendenti, al termine del quale ha ottenuto l'omologa del Tribunale di Milano ai sensi dell'art 182 bis della Legge Fallimentare.

Italtel in questi anni ha elaborato e attuato un articolato e corposo piano di riorganizzazione e ristrutturazione, condividendo con le OO.SS.LL. l'utilizzo di specifici ammortizzatori sociali per la gestione di questi processi di trasformazione, con la finalità di



gestire il conseguente problema occupazionale in un quadro condiviso e socialmente sostenibile.

A tale riguardo in data 28 dicembre 2016 le Parti hanno convenuto su un accordo complessivo di gestione del problema occupazionale stipulando, altresì, un Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo", di cui all'art. 21, comma 1 lettera c), del D.lgs. 148/2015, che ha consentito di ripartire l'onere delle eccedenze denunciate su di un numero più ampio di lavoratori.

La Società, durante gli incontri di monitoraggio e verifica della situazione aziendale così come previsti dall'accordo sopra citato effettuati presso Assolombarda e presso il MISE in data 12/7, 17/10, 7/11, 29/11, 6/12 e in data odierna, ha evidenziato alle OO.SS.LL. che le azioni poste in essere sino ad oggi hanno portato ad una riduzione del numero degli esuberanti a 134 unità.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

A fronte dell'esubero dichiarato di 134 lavoratori, quale strumento alternativo alla procedura per il licenziamento collettivo del personale in esubero (legge 223/1991), le Parti hanno convenuto sulla stipula di un Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" (CdS), ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 148/2015, così come modificato dal D.lgs. 185/2016 e dal DM 94033/2016, che consente di ripartire l'onere delle eccedenze denunciate su di un numero più ampio di lavoratori, per 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018 e termine al 30 giugno 2018, per n. 969 lavoratori coinvolti, come specificato nell' allegato 1, e secondo le entità e le modalità di seguito definite.

Ai fini del Contratto di Solidarietà viene precisato quanto segue:

- ITALTEL S.p.A. applica il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e installazione d'impianti;
- L'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni;
- L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali;
- Nell'ambito di tutte le strutture aziendali, sarà interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà anche il personale con orario di lavoro a tempo parziale con sospensione di tipo verticale;
- Il ricorso al Contratto di Solidarietà, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 148/2015 così come modificato dal D.lgs. 185/2016 e dal DM 94033/2016, decorrerà dal 1 gennaio 2018 e terminerà il 30 giugno 2018 per un numero massimo di n. 969 lavoratori coinvolti;

- L'elenco nominativo del personale interessato al Contratto di Solidarietà, viene allegato, costituendone parte integrante, al presente verbale di accordo;
- L'articolazione della riduzione di orario si realizza, nell'ambito del suddetto periodo, come di seguito indicato:
 - 1) CdS di tipo a) totale dipendenti coinvolti n. 744. L'articolazione della riduzione di orario si realizza, nell'ambito del suddetto periodo, mediante 30 minuti di riduzione dell'orario giornaliero e l'effettuazione di 9 giornate di sospensione pari alla riduzione del 13% dell'orario;
 - 2) CdS di tipo b) totale dipendenti coinvolti n. 110. L'articolazione della riduzione di orario si realizza, nell'ambito del suddetto periodo, mediante l'effettuazione di un totale di 4 giornate di sospensione pari alla riduzione del 3% dell'orario;
 - 3) CdS di tipo c) totale dipendenti coinvolti n. 115. L'articolazione della riduzione di orario si realizza, nell'ambito del suddetto periodo, mediante 90 minuti di riduzione dell'orario giornaliero e l'effettuazione di 26 giornate di sospensione pari alla riduzione del 35% dell'orario;

La riduzione media oraria dei n. 969 lavoratori interessati al CdS è coerente con quanto previsto dall'art. 21, comma 5, del D.lgs. 148/2015 e, comunque, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore interessato è inferiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il presente CdS è stipulato;


- La Società, previa comunicazione alla RSU, potrà, per soddisfare esigenze di maggior lavoro derivanti da necessità tecniche, organizzative e/o produttive qualora si rendesse necessario aumentare l'attività lavorativa con contestuale minor ricorso al CdS, modificare in aumento, ex art. 25, comma 5, D.lgs. 148/2015, l'orario ridotto qui definito e, inoltre, introdurre variazioni ai calendari qualora si rendessero necessarie modifiche agli stessi;
- Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario se non a carattere individuale ed eccezionale;
- L'applicazione del Contratto di Solidarietà comporterà il riproporzionamento di tutti gli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e differiti all'effettiva prestazione di lavoro effettuata, eccezion fatta per il TFR per il quale valgono le disposizioni di cui all'art. 21, comma 5, del D.lgs. 148/2015. L'azienda anticiperà ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento d'integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate.



Le OO.SS.LL. e le RSU s'impegnano sin d'ora ad esprimere parere favorevole, in tutte le sedi competenti, all'istanza inerente il Contratto di Solidarietà così come disciplinato nel presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Assolombarda




ITALTEL



FIM-CISL



FIOM-CGIL



UILM-UIL

RSU

